

## Relazione

Con il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2019, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, apportando modifiche di significativo rilievo alla disciplina recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005).

Alla luce delle novità della normativa primaria di settore, con deliberazione del 29 luglio 2020 sono state adottate le “Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341”.

Con tali Direttive sono dettate istruzioni di vigilanza ai soggetti vigilati, dirette a evidenziare i profili di novità della normativa, il loro impatto sull’attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo documentale, nonché a specificare le modalità e le tempistiche di adeguamento, così da meglio indirizzare le attività dei fondi pensione.

Il documento è articolato in paragrafi che seguono, sostanzialmente, la struttura dell’articolato del decreto, così da favorire l’immediata individuazione delle novità, degli interventi da realizzare e la relativa tempistica.

Specifica attenzione è stata prestata ai profili relativi alla *governance* dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, essendo numerose le novità che hanno interessato tale ambito. Nelle Direttive sono esaminati i requisiti generali in materia di sistema di governo previsti per i predetti fondi pensione, analizzando ciascuna delle funzioni fondamentali individuate dal decreto n. 147/2018, nonché i sistemi a esse connessi, anche in relazione alle funzioni e ai sistemi attualmente esistenti secondo l’assetto organizzativo già delineato dalla COVIP in precedenti documenti, al fine di evitare sovrapposizioni. È precisato che le “*Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali*”, di cui alla Deliberazione COVIP del 4 dicembre 2003, si intendono abrogate.

Viene specificato che non vi è un modello unico cui uniformarsi, spettando all’organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i margini di flessibilità consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel modo più adeguato alle caratteristiche del fondo.

Le modalità di adeguamento dei fondi pensione aperti alle nuove previsioni in tema di sistema di governo non formano, invece, oggetto delle presenti Direttive, in quanto saranno definite dalla COVIP con apposite istruzioni, da adottarsi ad esito della pubblica consultazione già conclusa e dopo avere acquisito il parere delle competenti Autorità di vigilanza.

Nella redazione delle Direttive si è tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 28 marzo 2019.

In tema di sistema di governo dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, considerato che alcuni degli aspetti del sistema stesso già risultavano regolamentati dalla COVIP, in linea con le attuali norme, si è provveduto ad assorbirne i contenuti all'interno delle Direttive, così da potere procedere alla relativa abrogazione. In particolare, è abrogata, come detto, la Deliberazione del 4 dicembre 2003 ("*Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali*").

È stato, poi, precisato che l'istituzione di "controlli interni di secondo livello" andrà valutata in funzione delle dimensioni del fondo e della complessità del suo assetto organizzativo, in ragione della numerosità degli incarichi affidati in *outsourcing* o del modello gestionale adottato.

È stata inserita una precisazione circa la funzione di *compliance*. Al riguardo, è stato rilevato che il decreto n. 252/2005 non prevede l'obbligo, per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, di dotarsi di una specifica funzione di *compliance*. L'istituzione di una specifica funzione di *compliance* è, quindi, rimessa ai singoli fondi pensione, in ragione delle caratteristiche degli stessi. Rimane comunque ferma l'esigenza che ciascun fondo si strutturi in modo da assicurare che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme e di regole e procedure deliberate dall'organo di amministrazione, al fine di evitare il rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione.

Sono inoltre fornite istruzioni circa la tempistica per l'adozione e l'eventuale pubblicazione del "Documento sul sistema di governo" e del "Documento politiche di *governance*".

Si è precisato che le procedure che regolano l'attribuzione di compiti, i processi operativi, gli strumenti e le linee di riporto informativo devono essere formalizzate, da parte dei fondi pensione negoziali e dai fondi preesistenti con soggettività giuridica, in un apposito "Manuale operativo delle procedure". Ciò, al fine di promuovere la correttezza operativa e prevenire condotte devianti. Il Manuale è, poi, soggetto a costante aggiornamento.

Quanto al paragrafo relativo agli organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza, sono state dettagliate le attribuzioni del Direttore generale che la COVIP aveva già previsto con le più volte citate "*Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali*".

In merito alla figura del responsabile del fondo, nelle Direttive è precisato che non sono più tenuti a dotarsi di detta figura i fondi interni. È stato tra l'altro specificato inoltre precisato che, ferme restando le responsabilità degli organi delle società o degli enti al cui interno sono costituiti i predetti fondi pensione, tali soggetti sono comunque tenuti a individuare un soggetto o unità operativa deputata a fungere da referente per i rapporti con la COVIP.

Con riguardo all'organo di controllo, sono state specificate le relative attribuzioni. È stato, tra l'altro, specificato che: l'organo di controllo può chiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo; lo stesso valuta nell'ambito delle sue attività le relazioni e comunicazioni della revisione interna e esamina le relazioni della funzione *compliance* (se esistente); deve essere sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di *compliance* (ove prevista); all'organo

di controllo possono essere affidati i compiti propri della funzione di revisione interna, tenuto conto delle caratteristiche del fondo.

Circa il paragrafo riguardante la funzione di revisione interna, sono state introdotte alcune precisazioni in ordine alla relativa attività e ai rapporti con l'organo di controllo e con tutti gli altri centri titolari di compiti di controllo interno, nonché in merito alla reportistica all'organo di amministrazione e alle comunicazioni da effettuarsi al direttore generale, all'organo di controllo e ai responsabili delle attività operative oggetto di controllo. Come detto sopra, è stato precisato che i compiti propri della funzione di revisione interna possono essere affidati all'organo di controllo, tenuto conto delle caratteristiche del fondo.

In tema di funzione attuariale sono state fornite precisazioni circa i fondi pensione che non sono tenuti a dotarsene e sono state meglio descritte le relative funzioni.

In tema di esternalizzazioni, sono forniti chiarimenti in merito alle comunicazioni da effettuare alla COVIP.

Circa la politica di remunerazione è chiarito che la politica di remunerazione riguarda anche i soggetti ai quali sono esternalizzate le attività del fondo, con esclusione di tutti i fornitori che siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE. Per quanto riguarda i fornitori, nella politica di remunerazione si prende a riferimento il corrispettivo pattuito per la fornitura del servizio e non anche la remunerazione, a carico del fornitore, delle risorse di cui lo stesso si avvale.

È poi precisato che eventuali incarichi a titolo gratuito potranno essere previsti ove ciò non contrasti con una gestione sana, prudente ed efficace del fondo; la politica di remunerazione deve darne specifica indicazione. Le misure volte a evitare i conflitti di interesse, da indicarsi nella politica di remunerazione, dovranno necessariamente comprendere anche gli eventuali incarichi svolti a titolo gratuito.

Circa il depositario sono stati forniti chiarimenti ulteriori in ordine ai fondi pensione esclusi dall'obbligo di dotarsi di un depositario e meglio precisate le relative attribuzioni e anche la relativa reportistica.

Il paragrafo relativo ai fondi pensione aperti è stato soppresso, in quanto oggetto di specifiche istruzioni, già andate in pubblica consultazione, da adottarsi sentite le altre Autorità di vigilanza. I successivi paragrafi sono stati pertanto rinumerati.

Il paragrafo relativo alle informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari è stato semplificato considerato che la materia formerà oggetto delle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, già andate in pubblica consultazione e di prossima adozione.

Quanto ai fattori ambientali, sociali e di governo societario è stato evidenziato che in tema di fattori ESG assumono inoltre specifico rilievo, anche per i fondi pensione, le previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2019/2088, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e nel Regolamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e che i

fondi interessati sono chiamati ad adeguarsi ai molteplici adempimenti informativi previsti dai predetti Regolamenti, secondo le modalità e tempistiche dagli stessi individuate.

Il paragrafo relativo ai siti web, tecnologie informatiche e rapporti con gli iscritti è stato semplificato, considerato che le disposizioni di dettaglio dei relativi adempimenti saranno dettate con le istruzioni in materia di trasparenza, di prossima adozione.

La COVIP ha, infatti, già avviato una complessiva attività di revisione delle proprie disposizioni interessate dalle modifiche legislative, tra cui gli Schemi di statuto dei fondi pensione negoziali e di regolamento dei fondi pensione aperti e dei PIP, gli Schemi dei documenti informativi e le disposizioni in materia di pubblicità, il Regolamento sulle procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attività e il Regolamento sulla procedura sanzionatoria, per i quali è già stata realizzata la pubblica consultazione sugli schemi di provvedimento. Altre pubbliche consultazioni saranno avviate in seguito, per l'aggiornamento di ulteriori normative secondarie sin qui adottate dalla COVIP.

Nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni, restano valide tutte le previsioni normative (incluse quelle relative agli adempimenti informativi), nonché gli orientamenti e le circolari adottate dalla COVIP, che risultino in vigore alla data del decreto n. 147/2018, salvo che non sia diversamente previsto dalle presenti Direttive. Tra questi, appare utile segnalare l'obbligo in capo ai fondi pensione preesistenti di trasmettere il Modulo Organi, come previsto dalla circolare COVIP del 6 marzo 2007, prot. n. 1249.

È stata, altresì, rivista la tempistica di adeguamento dei vari adempimenti in tema di *governance*, posti a carico dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica (fatta eccezione per quelli in fase di superamento), e precisamente:

- adozione di un "Manuale operativo delle procedure" entro la data di approvazione del bilancio relativo all'anno 2020;
- prima pubblicazione del "Documento sul sistema di governo" da effettuare nel 2021, unitamente al bilancio per il 2020;
- redazione del "Documento politiche di *governance*" in occasione della prima predisposizione del "Documento sul sistema di governo";
- attivazione delle funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2020;
- adozione di una politica di remunerazione entro il 31 dicembre 2020;
- definizione dei metodi per l'individuazione e valutazione dei rischi entro il 31 dicembre 2020;
- effettuazione della prima valutazione interna del rischio entro il 30 aprile 2021.

Sono stati, infine, esclusi dagli adempimenti in tema di *governance* i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica interessati da processi di liquidazione ovvero di fusione con altri fondi, deliberati entro la fine del 2020.